

ORDINE dei BIOLOGI della PUGLIA e della BASILICATA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL LOGO E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

*Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata
nella seduta del 20.01.2023 con delibera N. 13*

- vista la L. 24 maggio 1967, n. 396 “*Ordinamento della professione di biologo*”;
- vista la L. 11 gennaio 2018, n. 3 “*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e, in particolare, l'art. 9, c. 3;

il Consiglio Direttivo dell'ORDINE DEI BIOLOGI DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA

adotta il seguente regolamento:

SOMMARIO

ARTICOLO 1	OGGETTO
ARTICOLO 2	USO DEL LOGO DA PARTE DELL'OBPB
ARTICOLO 3	LICENZA D'USO DEL LOGO A TITOLO GRATUITO
ARTICOLO 4	LICENZA D'USO DEL LOGO A TITOLO ONEROSO
ARTICOLO 5	PATROCINIO
ARTICOLO 6	LIMITAZIONI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
ARTICOLO 7	ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:

- a. le modalità di uso del logo dell'Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata (di seguito "OBPB") da parte dei suoi organi e rappresentanti;
- b. la concessione a soggetti terzi della licenza d'uso del logo;
- c. la concessione del patrocinio dell'OBPB a iniziative realizzate da soggetti terzi, con la contestuale licenza d'uso del logo.

2. Il regolamento ha l'obiettivo di:

- a. garantire l'uso appropriato e corretto del logo;
- b. salvaguardare l'immagine, il prestigio e l'interesse generale dell'OBPB.
- c. l'uso del logo è consentito nel rispetto del decoro dell'OBPB e dei principi stabiliti dal presente regolamento.
- d. per patrocinio si intende l'adesione simbolica dell'OBPB, sotto forma di espressione di apprezzamento, di sostegno e di pubblico riconoscimento, formulata nei confronti di iniziative realizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli per le loro finalità culturali, scientifiche e formative, in coerenza con i fini istituzionali e le funzioni primarie dell'OBPB.

Articolo 2

USO DEL LOGO DA PARTE DELL'OBPB

1. L'uso del logo è riservato agli organi e alle strutture amministrative dell'OBPB, che se ne avvalgono in relazione alle rispettive attività istituzionali e promozionali.
2. L'uso del logo su inviti, locandine, manifesti, opuscoli, comunicati e analoghi documentazione, nonché in siti web, riferiti a eventi promossi da singoli rappresentanti dell'OBPB, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, è autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo, con cui si approva lo svolgimento dell'iniziativa.
3. L'uso del logo nell'ambito della pubblicazione di opere dell'ingegno di carattere scientifico, realizzate da rappresentanti dell'OBPB può essere regolato nei relativi contratti di edizione in cui sia parte contraente anche l'OBPB. L'uso del logo è obbligatorio nel caso in cui le suddette opere siano editate dall'OBPB.

Articolo 3

LICENZA D'USO DEL LOGO A TITOLO GRATUITO

1. I soggetti terzi di cui al comma 2 possono fare uso del logo per periodi predeterminati e per lo svolgimento di attività prestabilite, a seguito di concessione della licenza d'uso a titolo gratuito. La licenza d'uso a titolo gratuito è prevista altresì nel caso di concessione del patrocinio di cui all'art. 1, comma 4 e all'art. 5.
2. La licenza d'uso del logo a titolo gratuito è concessa ai soggetti terzi, pubblici o privati (questi ultimi con le caratteristiche di cui all'art. 5), con i quali l'OBPB abbia stipulato accordi di collaborazione. Tali soggetti possono utilizzare il logo sui documenti relativi alle attività realizzate in attuazione dei suddetti accordi di collaborazione, alle seguenti condizioni:
 - a) l'uso del logo non abbia scopo pubblicitario o commerciale in relazione a prodotti o servizi;

- b) l'uso del logo sia riferito alle specifiche attività oggetto della collaborazione e limitatamente alla durata delle stesse;
 - c) non sia arrecato in alcun modo danno al buon nome, all'immagine, al decoro, alla reputazione dell'OBPB;
 - d) l'OBPB sia tenuto indenne da qualsiasi danno o obbligo che allo stesso possa derivare dall'uso del proprio logo, nonché da qualsivoglia utilizzo del nome dell'OBPB denigratorio o fuorviante per il pubblico.
3. L'OBPB si riserva il diritto di revocare unilateralmente e insindacabilmente la concessione della licenza d'uso del logo a titolo gratuito, in presenza di cause che possano pregiudicare il proprio nome o la propria immagine o il proprio decoro o la propria reputazione.

Articolo 4

LICENZA D'USO DEL LOGO A TITOLO ONEROSO

1. La licenza d'uso del logo dell'OBPB in favore di soggetti terzi è a titolo oneroso nei casi e con le modalità previsti dal presente articolo.
2. L'OBPB può concedere a soggetti terzi, previa richiesta di questi ultimi, il diritto di utilizzazione del logo per lo svolgimento di attività proprie dei medesimi soggetti. In tali casi è prevista la corresponsione in favore dell'OBPB di un corrispettivo economico costituito da un importo una tantum e/o da una percentuale (fissa o variabile) sulle vendite dei prodotti, che vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'OBPB.
3. La richiesta di utilizzo del logo, nei casi di cui al comma 2, deve essere indirizzata al Presidente, anche con modalità telematiche, e contiene la presentazione del soggetto richiedente e delle sue attività, l'illustrazione delle modalità e dei fini prestabiliti per l'uso del logo e l'indicazione delle informazioni di cui al comma 2. Il Consiglio Direttivo dell'OBPB delibera in ordine alla concessione del logo e alle relative modalità di uso. Il contratto relativo è sottoscritto dal Presidente.
4. Il contratto di cui al comma 3 prevede comunque le seguenti condizioni per l'uso del logo da parte del soggetto terzo:
 - a) che non sia arrecato in alcun modo nocumento al buon nome, all'immagine, al decoro e alla reputazione dell'OBPB;
 - b) che l'OBPB sia tenuto indenne da qualsiasi danno o obbligo che allo stesso possa derivare dall'uso del proprio logo, nonché da qualsivoglia utilizzo del nome dell'OBPB denigratorio o fuorviante per il pubblico.
5. L'OBPB si riserva il diritto di revocare unilateralmente e insindacabilmente la concessione della licenza d'uso del logo a titolo oneroso, in presenza di cause che possano pregiudicare il proprio nome o la propria immagine o il proprio decoro o la propria reputazione.

Articolo 5

PATROCINIO

1. Il patrocinio dell'OBPB può essere concesso su richiesta di soggetti terzi in relazione a un'iniziativa specifica o a più di un'iniziativa e ha validità esclusivamente per la finalità e la durata dell'evento o degli eventi di riferimento.
2. Il patrocinio è concesso a titolo gratuito.

3. Possono presentare richiesta di concessione del patrocinio dell'OBPB enti pubblici, ordini professionali, federazioni, fondazioni, associazioni di categoria in ambito nazionale, società scientifiche, istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS).
4. Le tipologie di iniziative per le quali può essere concesso il patrocinio sono le seguenti:
 - a) convegni, congressi, incontri, manifestazioni culturali;
 - b) pubblicazioni a stampa;
 - c) corsi, seminari e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità professionali, sociali e culturali.
5. L'OBPB si riserva altresì di individuare altre possibili tipologie di iniziative o eventi eventualmente ritenuti meritevoli della concessione del patrocinio.
6. Il procedimento per la concessione del patrocinio è avviato con la formulazione al Presidente dell'OBPB di una richiesta scritta, da inviare almeno 60 giorni prima dell'evento, nella quale siano indicati chiaramente:
 - a) gli obiettivi, i contenuti tematici, i metodi e gli strumenti didattico- espositivi, l'articolazione e i tempi dell'iniziativa;
 - b) destinatari dell'iniziativa;
 - c) eventuale previsione di quote d'iscrizione;
 - d) eventuale presenza e ruolo di sponsor nonché di altri enti patrocinatori;
 - e) elenco di relatori o docenti, con indicazione delle qualifiche e dei titoli posseduti o di un breve *curriculum vitae*;
 - f) in caso di evento formativo, l'eventuale accreditamento ECM.
7. Il richiedente deve inoltre dichiarare di impegnarsi a non arrecare in alcun modo nocimento al buon nome, all'immagine, al decoro, alla reputazione dell'OBPB, e a tenerlo inoltre indenne da qualsiasi danno od obbligo che allo stesso possa derivare al riguardo, nonché da qualsivoglia utilizzo del nome dell'OBPB non veritiero, denigratorio o fuorviante per il pubblico e di accettare le condizioni previste dal presente regolamento.
8. Il patrocinio è rilasciato con delibera del Consiglio Direttivo dell'OBPB, previa istruttoria degli uffici interni; solo in caso di urgenza il patrocinio può essere rilasciato direttamente dal Presidente il quale è, però, tenuto a comunicarlo preventivamente ai consiglieri e a chiedere la ratifica del proprio operato alla prima riunione di Consiglio utile. La concessione del patrocinio è comunicata formalmente dal Presidente al soggetto o ai soggetti richiedenti. Il Presidente comunica altresì la possibilità di utilizzo del logo dell'OBPB nell'ambito della documentazione utilizzata per la promozione dell'iniziativa, unitamente alla dicitura «con il patrocinio dell'Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata».
9. La concessione del patrocinio non comporta alcun impegno dell'OBPB a erogare contributi finanziari a favore del terzo o dei terzi organizzatori o promotori dell'evento o degli eventi patrocinati, né a fornire supporto organizzativo e/o logistico per lo svolgimento dell'iniziativa o delle iniziative patrocinate.
10. L'OBPB si riserva il diritto di revocare unilateralmente e insindacabilmente la concessione del proprio patrocinio, in presenza di cause che possano pregiudicare il proprio nome o la propria immagine o il proprio decoro o la propria reputazione.
11. Qualora venga impropriamente dichiarata titolarità del patrocinio dell'OBPB o ne venga impropriamente utilizzato il logo, l'OBPB si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine, anche attraverso la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 6
LIMITAZIONI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

La concessione del patrocinio è comunque esclusa nelle ipotesi seguenti:

- a) per iniziative non coerenti con le finalità dell'OBPB o non conformi all'ordinamento;
- b) per iniziative il cui fine commerciale è valutato come prevalente o esclusivo;
- c) per iniziative promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, qualora il fine esclusivo delle iniziative sia di propaganda o proselitismo o per finanziare la propria struttura organizzativa.

Articolo 7
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito dell'OBPB.
2. A partire da tale data è abrogata ogni precedente Regolamento adottato dall'OBPB in materia.